

PRESIDENTE. Pongo a partito questo articolo aggiuntivo, che risulta così formulato:

« Il ministro della giustizia e degli affari di culto è autorizzato a emanare speciali norme per l'introduzione della presente legge nelle nuove provincie ».

(È approvato).

Segue l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Tumedei, sottoscritto anche dagli onorevoli: Biagi, Morelli, Preda, Verdi, Viale, Lanzillo, Padulli, Aldi Mai e Tofani:

« La limitazione contenuta nella lettera b) dell'ultimo comma dell'articolo 3 della presente legge non è operativa ai danni degli attuali iscritti negli albi ».

L'onorevole Tumedei ha facoltà di parlare.

TUMEDEI. La disposizione aggiuntiva che noi proponiamo non è altro che la traduzione in atto di un impegno che noi tutti abbiamo preso quando, nella penultima seduta, abbiamo approvato l'articolo 3 della legge: l'articolo 3 fissa il principio generale che gli impiegati dello Stato, delle provincie dei comuni, ed in generale gli impiegati di tutti gli enti pubblici non possono esercitare la professione.

A questo principio generale il testo ministeriale faceva, per altro, un'eccezione per gli avvocati ed i procuratori addetti agli uffici legali, cioè voleva che questi avvocati e questi procuratori addetti agli uffici legali, per quanto impiegati delle provincie e dei comuni, potessero esercitare la loro professione.

La Commissione ha accettato il testo ministeriale con una restrizione: ha cioè richiesto che l'abilitazione ad esercitare la professione fosse limitata alle cause ed agli affari inerenti all'ufficio cui sono addetti.

Si può anzi ricordare come sulla opportunità o meno di questa limitazione è sorto qualche dubbio nella seduta precedente, perchè una iscrizione limitata *ratione materiae*, è abbastanza singolare.

Ad ogni modo la disposizione è passata così com'è.

Ma nell'atto stesso in cui passava si disse che per quelli che attualmente erano iscritti nell'albo e che avevano finora tranquillamente esercitato sia la loro professione di avvocati, sia il loro ufficio di consulenti legali presso gli enti cui erano addetti, almeno per costoro, dato lo stato finora esistente, anche in futuro si sarebbe ammessa la possibilità di esercitare la professione illimitatamente.

Da qui la ragione della nostra disposizione aggiuntiva. Ma vi è un'altra osservazione da fare ed io credo sia molto utile farla anche perchè l'articolo 3 non è uno dei meglio riusciti.

L'onorevole ministro fece notare, nella penultima seduta, un'altra incongruenza cui dà luogo l'articolo 3 in seguito ad una interpolazione fatta all'ultimo momento, nella discussione.

Ora secondo quest'articolo aggiuntivo e col testo votato nella penultima seduta si regola la sorte degli avvocati e dei procuratori addetti agli uffici legali dello Stato, delle provincie, dei comuni ed in generale degli enti pubblici. Resta la quistione, resta cioè a domandarsi quale sia il destino degli avvocati e dei procuratori addetti agli uffici legali degli enti privati, cioè società commerciali, banche, ecc.

Per questi la quistione potrebbe sorgere perchè il terzo comma dell'articolo 3 dice che la professione di avvocato è incompatibile con qualunque altro impiego retribuito, che non sia d'indole scientifica, letteraria o giornalistica.

Ora siccome l'esercizio professionale di avvocato non rientra nella tripartizione dell'attività scientifica, letteraria o giornalistica, si potrebbe dubitare che gli avvocati ed i procuratori addetti agli uffici legali di enti privati non potessero esercitare la loro professione, conseguenza evidentemente assurda, perchè se delle società o degli enti qualsiasi assumono, con un rapporto continuativo di impiego, un avvocato o procuratore, perchè eserciti la sua professione a vantaggio dell'ente o della società, sarebbe illogico che poi non potesse esercitare la professione d'avvocato o l'ufficio di procuratore e dovesse venire altra persona od anche un prestanome di fronte ai giudici.

Per questo motivo è opportuna la disposizione aggiuntiva quale noi abbiamo proposta e che si riferisce agli avvocati e procuratori addetti agli enti pubblici, rimanendo inteso che per gli avvocati e procuratori di enti privati, non vi è bisogno di disposizione aggiuntiva perchè per essi la limitazione non avrebbe ragion d'essere.

Credo di aver detto chiaramente le ragioni che ci hanno indotto a presentare la disposizione aggiuntiva.

ROCCO, ministro della giustizia e degli affari di culto. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCO, ministro della giustizia e degli affari di culto. Questa è una disposizione tran-